

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R.G. N.	103/06
SENT. N.	63/07
CRON. N.	232
REP. N.	14/07

Il Giudice di Pace di Assisi, Dr. Salvatore Spampinato, ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa civile iscritta al n°103 RGAC dell'anno 2006, promossa

Da

Copparoni Federico e Vinciarelli Stefano elettivamente domiciliati in Perugia, via Baglioni 10, presso lo studio dell'avv Sandro Picchiarelli dal quale sono rappresentati e difesi per delega a margine dell'atto di citazione.

attori

Contro

Euromar Turismo, Agenzia Viaggi, sas, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Torino, via S. Quintino n. 43, presso lo studio dell'avv. Bartolomeo Grippo dal quale è rappresentata e difesa per delega a margine della comparsa di costituzione.

convenuta

Oggetto: pagamento somma.

Conclusioni delle parti

Per gli attori: piaccia all'Ecc.mo Giudice di Pace di Assisi, contrariis reiectis, accogliere la domanda e per l'effetto condannare l'Euromar Turismo Agenzia Viaggi, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare c/o corrispondere e/o restituire la somma di € 1.530,00 = o quella somma, maggiore c/o minore, che dovesse risultare di giustizia, in favore dei sig.ri Copparoni Federico e Vinciarelli Stefano, oltre gli interessi legali, il tutto, comunque, entro la competenza del Giudice adito. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio.

Per la convenuta: piaccia al Giudice Ill'mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via principale e nel merito: dichiarato l'assoluto difetto di legittimazione passiva della convenuta Euromar Travel sas nel presente giudizio, rigettare ogni domanda e/o pretesa formulata dai signori Copparoni Federico e Vinciarelli Stefano perché totalmente infondate in fatto ed in diritto. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.

Svolgimento del Processo

Con citazione ritualmente notificata Copparoni Federico e Vinciarelli Stefano convenivano in giudizio davanti a questo Giudice di Pace l'Euromar Turismo, Agenzia Viaggi, in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 1.530,00 perché avendo prenotato presso tale Agenzia di Viaggio un volo aereo per Cuba, e versato contestualmente a saldo tale cifra, il cui volo successivamente non veniva effettuato, si vedevano costretti ad acquistare un altro volo pagando il nuovo importo di € 1.500,00.

Precisavano gli attori di aver chiesto, ma invano, alla Euromar Turismo Agenzia Viaggi il rimborso di tale somma.

Si costituiva la Euromar Turismo sas, in persona del rappresentante pro-tempore, contestando le pretese avversarie chiedendo in conseguenza il rigetto della richiesta risanatoria.

Precisava, infatti, l'Agenzia di Viaggi che per effetto di un evento straordinario, ammissione alla Amministrazione Straordinaria, con procedura fallimentare attiva presso il Tribunale di Busto Arsizio, del vettore Volare Airlines, gli attori non hanno potuto usufruire del volo prenotato e regolarmente saldato, costringendo la stessa Agenzia a prenotare e pagare i biglietti aerei con destinazione Cuba con altro vettore (Iberia).

La causa è stata istruita con la produzione di documenti, prova per testi e, sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte, è stata trattenuta in la decisione all'udienza del 11/12/06.

Motivi della Decisione

La domanda attrice non può essere accolta.

Infatti, il rapporto intercorso tra l'Agenzia di Viaggi Euromar ed i due viaggiatori, Copparoni e Vinciarelli, si può qualificare come un appalto di servizio attinente alla vendita di biglietti e non alla esecuzione del trasporto, per cui l'Agenzia non è responsabile verso i committenti per l'eventuale inadempimento del tale contratto.

Infatti l'Agenzia Euromar Turismo, nel mentre si è impegnata a fornire ai committenti i biglietti di viaggio non poteva assumersi anche il rischio relativo al trasporto degli stessi, al cui adempimento era obbligato, viceversa, il vettore.

L'appalto del "servizio di vendita dei biglietti" non esclude di per sé che l'Agenzia di Viaggi possa svolgere, con la vendita dei biglietti, anche l'attività di intermediazione, per il distinto servizio di trasporto, tra vettore ed acquirenti dei biglietti di viaggio, rimanendo, in ogni caso, esente da responsabilità per l'eventuale inadempimento da parte del vettore, in virtù dell'art. 22 e III della convenzione di Bruxelles 23/04/1970 tutt'ora vigente.

In definitiva il naturale destinatario delle pretese degli attori è la Società Volare Airlines, rimasta inadempiente rispetto ai propri obblighi contrattuali derivanti dal contratto di

trasporto ed è a tale Società che i ricorrenti dovranno rivolgersi per ottenere la restituzione della somma richiesta all'Euromar Turismo, Agenzia Viaggi sas.

Ecco perché la domanda dei signori Copparoni e Vinciarelli nei confronti della Euromar deve essere respinta, escludendo, parimenti, una qualsiasi responsabilità da parte dell'Agenzia.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Assisi,

definitivamente pronunciando sulla causa civile n. 103/2006, ogni altra domanda od istanze disattese, così provvede:

1. rigetta la domanda avanzata perché infondata in fatto ed in diritto;
2. dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio ricorrendone giustificati motivi.

Così deciso ad Assisi il 09/02/07

Il Giudice di Pace
Dr Salvatore Spampinato

Registrato Agenzia Euromar P.
il 5/6/07 al N° 1530 Per € 162,00
F. to
G.R.M. Angeli